

Avv. Salvatore M.A. Spataro
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Tel. e Fax 095/383876
e mail: segreteria@studiolegalespataro.it
pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

per la Sig.ra Caterina MICARI, nata a Messina il 15/05/1970, C.F. MCRNRN70E55F158U e ivi residente in via C.da Conte Coop. B. Eustochia, Pal. 1, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto telematico dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro (C.F. SPTSVT70H14C351Q - fax 095383876 - PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania, la cui indicazione pec che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica ed elettivamente domiciliata in Messina, via Boner n. 35/b, presso lo studio secondario del nominato difensore.

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F.: 80185250588)
- l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente *pro tempore* (C.F.: 80018500829)
- l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, in persona del Dirigente *pro tempore* (C.F.: 94094990549)

tutti domiciliati *ope legis* c/o l'Avv.ra distrettuale dello Stato di Messina.

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente al proprio trasferimento, a far data dall'a.s. 2016/17, in provincia di Messina, presso uno degli Ambiti territoriali indicati in domanda di mobilità.

PREMESSA

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria ed è stata assunta, con contratto a t.i., con decorrenza dall'a.s. 2015/2016, nell'ambito



della "fase C" del Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, presso l'U.s.r. Sicilia.

Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 – cd. Buona scuola – sono state modificate le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno di assunzione.

La ricorrente, in quanto assunta da Gae, in "fase C", in forza del reclutamento straordinario di cui alla L. 107/2015, ha dovuto partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria 2016 in ambito nazionale, invocando il trasferimento in tutti gli Ambiti della provincia di Messina, ove risiede con la famiglia, e della regione Sicilia, secondo il seguente ordine: 1. SICILIA AMBITO 0013; 2. SICILIA AMBITO 0014; 3. SICILIA AMBITO 0015; 4. SICILIA AMBITO 0016; 5. SICILIA AMBITO 0006; 6. SICILIA AMBITO 0010; 7. SICILIA AMBITO 0007; 8. SICILIA AMBITO 0008; 9. SICILIA AMBITO 0009; 10. SICILIA AMBITO 0026; 11. SICILIA AMBITO 0025; 12. SICILIA AMBITO 0023; 13. SICILIA AMBITO 0024; 14. SICILIA AMBITO 0022; 15. SICILIA AMBITO 0021; 16. SICILIA AMBITO 0017; 17. SICILIA AMBITO 0018; 18. SICILIA AMBITO 0019; 19. SICILIA AMBITO 0020; 20. SICILIA AMBITO 0004; 21. SICILIA AMBITO 0005; 22. SICILIA AMBITO 0011; 23. SICILIA AMBITO 0012; 24. SICILIA AMBITO 0027; 25. SICILIA AMBITO 0028; 26. SICILIA AMBITO 0001; 27. SICILIA AMBITO 0002; 28. SICILIA AMBITO 0003; 29. CALABRIA AMBITO 0009; 30. CALABRIA AMBITO 0010; 31. CALABRIA AMBITO 0011; 32. CALABRIA AMBITO 0012; 33. CALABRIA AMBITO 0013; 34. CAMPANIA AMBITO 0023; 35. CAMPANIA AMBITO 0024; 36. UMBRIA AMBITO 0003; 37. UMBRIA AMBITO 0002; 38. UMBRIA AMBITO 0001; 39. UMBRIA AMBITO 0004; 40. UMBRIA AMBITO 0005; 41. LAZIO AMBITO 0001; 42. LAZIO AMBITO 0002; 43. LAZIO AMBITO 0003; 44. LAZIO AMBITO 0004; 45. LAZIO AMBITO 0005; 46. LAZIO AMBITO 0006; 47. LAZIO AMBITO 0007; 48. LAZIO AMBITO 0008; 49. LAZIO AMBITO 0009; 50. LAZIO AMBITO 0011; 51. LAZIO AMBITO 0012; 52. LAZIO AMBITO 0014; 53. LAZIO AMBITO 0015; 54. LAZIO AMBITO 0010; 55. LAZIO AMBITO 0016; 56. LAZIO AMBITO 0013; 57. LAZIO AMBITO 0021; 58. LAZIO AMBITO 0022; 59. LAZIO AMBITO 0023; 60. LAZIO AMBITO 0024; 61. LAZIO AMBITO 0017; 62. LAZIO AMBITO 0018; 63. LAZIO AMBITO 0019; 64. LAZIO AMBITO 0020; 65. LAZIO AMBITO 0027; 66. LAZIO AMBITO 0028; 67. LAZIO AMBITO 0025; 68. LAZIO AMBITO 0026; 69. TOSCANA AMBITO 0004; 70. TOSCANA AMBITO 0005; 71. TOSCANA AMBITO 0006; 72.



TOSCANA AMBITO 0007; 73. TOSCANA AMBITO 0008; 74. TOSCANA AMBITO 0022; 75. TOSCANA AMBITO 0023; 76. TOSCANA AMBITO 0020; 77. TOSCANA AMBITO 0021; 78. TOSCANA AMBITO 0018; 79. TOSCANA AMBITO 0019; 80. TOSCANA AMBITO 0024; 81. TOSCANA AMBITO 0025; 82. EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001; 83. EMILIA ROMAGNA AMBITO 0002; 84. EMILIA ROMAGNA AMBITO 0003; 85. EMILIA ROMAGNA AMBITO 0004; 86. EMILIA ROMAGNA AMBITO 0012; 87. EMILIA ROMAGNA AMBITO 0013; 88. EMILIA ROMAGNA AMBITO 0016; 89. EMILIA ROMAGNA AMBITO 0017; 90. EMILIA ROMAGNA AMBITO 0014; 91. EMILIA ROMAGNA AMBITO 0015; 92. LOMBARDIA AMBITO 0011; 93. LOMBARDIA AMBITO 0012; 94. MARCHE AMBITO 0009; 95. MARCHE AMBITO 0010; 96. MARCHE AMBITO 0001; 97. MARCHE AMBITO 0002; 98. LOMBARDIA AMBITO 0017; 99. EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021; 100. EMILIA ROMAGNA AMBITO 0005.

Alla propria domanda di mobilità veniva assegnato un punteggio pari a punti **32** (oltre 6 per il ricongiungimento al comune) ma, nonostante ciò, la docente non otteneva il richiesto trasferimento venendo, invece, movimentata presso la provincia di Perugia (UMB0000003) e, tra l'altro, in un ambito (UMBRIA AMBITO 003) indicato dalla stessa solo come trentesima opzione, dove è, in atto, titolare e solo grazie ad assegnazione provvisoria è temporaneamente in servizio a Messina, il che determina la competenza territoriale dell'adito Tribunale.

Tutto ciò si verificava a causa dell'illegittimo meccanismo introdotto dal C.C.N.I. e dall'O.M. 241/2016 in favore dei docenti immessi in ruolo dalle graduatorie del concorso 2012 (semplici idonei ma non vincitori), i quali, sebbene reclutati con la medesima decorrenza giuridica ed economica della ricorrente, in quanto anch'essi assunti nella fase C del piano straordinario di cui alla L. 107/2015, hanno ottenuto la movimentazione sulla provincia Messina.

Infatti, come emerge dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione in data 29/07/2016, risultano essere stati trasferiti su Ambiti della provincia di Messina e, più in generale, negli altri Ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, parecchi aspiranti, pur **dotati di un punteggio pari o inferiore a quello della stessa (32 pt.)**.

In particolare, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti della Regione Sicilia (i medesimi indicati in domanda dalla ricorrente) e che vantano un punteggio inferiore a 32 punti, sono 38 e nella specie:



- Aliquò Marcella, Torre Maria **punti 15**;
- Casella Maria, Diamante Mariarosa, Zanghì Mariaserena **punti 16**;
- Russo Donatella, Violetti Lucia Rosa **punti 18**;
- Giorgianni Maria **punti 19**;
- Abate Concetta, Carbonari Maria Vincenza, Lombardo Palma Gabriella, Morabito Natala **punti 21**;
- Scibilia Fabrizio **punti 22**;
- Del Monte Stefania, Galluccio Giusy, Pafumi Giuseppa, Russo Maria **punti 23**;
- Bonanno Antonella, Cannistrà Maria Tindara **punti 24**;
- Alcaro Marianna **punti 25**;
- Miccio Jlenia, Zucco Maria **punti 26**;
- Collorà Vincenza, Miceli Elisa, Napolitano Carmela, Spadaro Giusi **punti 27**;
- Cugliandolo Gisella **punti 29**;
- Belcastro Maria, Cosenza Flavia, Greco Valentina, Paternò Giuseppina, Trupiano Alessia **punti 30**;
- De Domenico Maria Elena, Mangano Santina, Tripepi Luigia **punti 31**;
- D'Arrigo Erica, Mondello Angela, Salmeri Sonia Katiuscia **punti 32**.

E', dunque, evidente che con il predetto punteggio di 32 (più 6) punti la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento richiesto, atteso che, nei trasferimenti in ingresso in Sicilia, per la scuola primaria, risultano trasferiti numerosi soggetti privi di precedenza e con punteggi anche di gran lunga inferiori ai 32 (più 6) punti spettati alla stessa.

I predetti soggetti, che hanno beneficiato del trasferimento sui medesimi Ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati, al pari della stessa, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, fase C, ex L. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), e assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012, sebbene fossero meri idonei (ma non vincitori).

Questi ultimi, invero, collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in fase B3 della mobilità, hanno avuto la possibilità di muoversi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione (nella specie Catania), piuttosto che su scala nazionale come tutti gli altri docenti, secondo quanto disposto dal CCNI sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, co. 1, fase B, punto 2.

La ragione di quanto detto risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'Amministrazione scolastica, utilizzando la



contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

In particolare, il citato art. 6 del C.C.N.I., ha previsto quattro distinte fasi relativamente alle operazioni di mobilità:

- **La fase A)** riservata agli assunti entro il 2014/2015, i docenti in soprannumero e/o in esubero, ai quali è consentito presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti della provincia su tutti i posti vacanti e disponibili oltre che su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario d'assunzione, provenienti da Gae.

- **La fase B)** alla quale hanno preso parte, anzitutto, gli assunti entro l'anno 2014/2015, i quali hanno potuto presentare domanda di trasferimento anche per province diverse da quella di titolarità su tutti i posti vacanti di ciascun Ambito, compresi quelli assegnati, nel piano straordinario, nelle fasi B e C, ai docenti provenienti da Gae, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia d'assunzione.

A questa fase, inoltre, hanno potuto partecipare anche gli assunti nell'a.s. 2015/2016, da fasi B e C del Piano d'assunzione straordinario 2015/2016, meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie del Concorso 2012 (**cd. fase B3**).

Detti soggetti hanno potuto indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra gli Ambiti delle province.

Dunque, come è di tutta evidenza se si confrontano le due disposizioni, detta norma contrattuale introduce una disposizione assolutamente non contemplata dell'art. 1, c. 108, legge n. 107/2015 né, tanto meno, in altre parti della stessa.

- **La fase C)** è stata destinata agli assunti nell'a.s. 2015/2016, nelle fasi assunzionali "B" e "C", provenienti da Gae.

In questo caso, la mobilità ha riguardato tutti gli Ambiti territoriali ed è avvenuta sui posti degli assunti nelle fasi "B" e "C", residuati dopo le precedenti fasi.

- **La fase D)** irrilevante nel caso che ci occupa.

Tale *modus operandi*, ha evidentemente stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

A quanto detto, si aggiunga che, allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di



docenti, che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento; altrettanto non è, invece, avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012.

L'illegittimità della movimentazione dei meri idonei in fase B3 si è palesata tanto nei confronti dei docenti reclutati in ruolo entro l'a.s. 2014/15, che non hanno avuto a disposizione - come invece imponeva la disposizione di rango primario - *"tutti i posti dell'organico dell'autonomia"* (atteso che su alcuni sono stati semplicemente riconfermati gli idonei al concorso appena nominati); quanto nei confronti di tutti gli altri docenti assunti ai sensi della L. 107/2015, ai quali, pur vantando la medesima decorrenza giuridica del ruolo, non è stato riservato analogo trattamento in sede di mobilità.

A causa di ciò, la ricorrente, pur avendo un punteggio di **32** (più 6) punti, non ha ottenuto il trasferimento in nessuno degli ambiti della regione Sicilia (piuttosto, è stata trasferita a Spoleto), **mentre risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Catania numerosissimi docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso (anche con soli 12 punti).**

La mancata assegnazione presso uno degli Ambiti della provincia di Messina, o comunque in subordine della Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo nazionale sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, sono illegittimi per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che:

Art. 462

Co. 3. *"I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza".*

Co. 4. *"Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono".*



Co. 5. *"I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti".*

Art. 463. comma 1. *"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza".*

Per le ragioni sopra esposte, le disposizioni in parola appaiono evidentemente distorsive della lettera e della *ratio* delle fonti primarie di seguito evocate: sulla palese illegittimità di tali disposizioni si tornerà nel prosieguo.

2. LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL C.C.N.I.

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale e interprovinciale).

In ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti, nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il C.C.N.I. 2016/17 ha stravolto tali regole e determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti, nonché la movimentazione di una stessa categoria, con precedenza rispetto alle altre, senza che ne sussistano i presupposti.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 6 del C.C.N.I. stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

Alla luce dell'illegittimo accantonamento di posti in favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ne è derivata un'ingiusta penalizzazione nei confronti dei docenti che, a mente della stesa legge 107/2015, in quanto assunti nella medesima fase del piano di assunzioni (fase C) e con la medesima decorrenza giuridica ed economica, e comunque con maggior punteggio, dovevano concorrere nella medesima fase della mobilità.



Tuttavia, inspiegabilmente, così non è stato.

Il C.C.N.I., invero, all'art. 2, co. 3, prevede:

*"3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. **A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento** numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".*

Il C.C.N.I., inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso venga movimentato nella fase B3 (art. 6).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il C.C.N.I. ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venisse movimentato con precedenza rispetto a quello proveniente da Gae (ex art. 96, lett. b) e con posti accantonati.

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il C.C.N.I. ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venisse movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al resto del personale (quello di cui al comma 96, lett. b).

Un doppio beneficio che evidentemente sfugge alla disciplina dettata con fonti primarie.

Tali previsioni contrattuali sono chiaramente illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, infatti, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, co. 96, lett. a, L. 107/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a, come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, co. 108, L. 107/2015), parla di *"posti vacanti e disponibili"*, quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (co. 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, andrebbe interpretata in senso esattamente opposto e, piuttosto, con una preferenza nei confronti del personale docente



ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (Gae), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza.

La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel C.C.N.I., inoltre, le movimentazioni sono avvenute “*per categoria*” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto a un’altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che a parità di condizioni, è stata invece movimentata successivamente, per un Ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Su analoga fattispecie, come *infra* si dirà, il **Tribunale di Roma** *ex multis* con **ordinanza del 1 dic. 2016**, ha evidenziato che l’Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità, in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Come già più volte evidenziato, altri concorrenti, partecipanti alla fase B3, con minore anzianità, e con punteggio di gran lunga inferiore, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza e, comunque, in una sede di gran lunga vicinior rispetto a quella in cui è rimasta ferma la ricorrente medesima.

In tal modo risulta tradito il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito ed espresso dal punteggio attribuito nella



fase dei trasferimenti, atteso che in quasi ogni Ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della ricorrente.

Orbene, “**lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione**” (Cass., sez. lav., sent. 18 giu. 2013, n. 15212), nel senso che a tale regola **non si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata a seguito dell'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego e, come tale, è basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VI, sent. 21 mar. 2007, n. 2620).

Per tale ragione, trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato** (C.d.S., sez. IV, sent. 18 ott. 2011, n. 5611) sul tema: “*il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento*”.

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”.

Né può dirsi che, nel silenzio della normativa di settore, il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto, in quanto, come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato**, “*il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di*



principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando”.

In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore (così, Trib. Taranto, sez. lav., ord. 30 dic. 2013).

Pertanto, il criterio dell’assegnazione delle sedi di servizio secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Per dirla con il Consiglio di Stato, **“neppure l’eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l’Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l’intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti”** (C.d.S., sez. VI, sent. 27 apr. 2011, n. 2489).

In conclusione, la condotta dell’Amministrazione è palesemente illegittima perché, violando i detti principi costituzionali e ignorando interamente l’obbligo di procedere secondo l’ordine di graduatoria nell’assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l’ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale (“i migliori” non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio “migliore”).

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente, con un punteggio di 32 (più 6) punti, è rimasta ferma nella provincia di Spoleto, mentre il personale precedentemente indicato, anche con soli 12 punti, è stato movimentato in fase B3, (come emerge dal bollettino dei trasferimenti pubblicati dall’A.T. di Messina), pur con punteggio di gran lunga inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti nella fase C del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015 (art. 1, co. 98, lett. c).

E ciò solo confrontando i candidati con punteggio base inferiore alla ricorrente, cui andrebbero aggiunti gli altri eventualmente ricadenti nel medesimo Ambito di residenza della stessa, ove insistono i 6 punti aggiuntivi legati al ricongiungimento. Inutile evidenziare che con il corretto ricalcolo dei punti, dovuti al ricongiungimento al coniuge, l’insegnante Micari **avrebbe superato tutti i colleghi** della anomala fase B3.



Sul piano normativo, tuttavia, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94) e la legge 107/2015 **non** prevedono e, anzi, **escludono** che il personale ex comma 96, lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata, tanto nella Legge (artt. 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n.107/2015), quanto nello stesso C.C.N.I., alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso.

Pertanto, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato:

- 1) in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela;
- 2) il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti Gae assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio), piuttosto, erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso;
- 3) il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa Amministrazione pubblica ad essere imparziale;
- 4) la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

In realtà, e per come meglio si vedrà in appresso, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, assunto in epoca anteriore rispetto al piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015.

Al contrario, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità e, anche a voler ammettere la regolarità del reclutamento, si tratta di personale con pochissimi titoli e spesso consistenti



nella sola idoneità al concorso, come si evince chiaramente dai punteggi bassissimi riportati nei bollettini dei movimenti.

Oltretutto, come già evidenziato, si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, ma **semplicemente idoneo**, e la cosa non è di poco conto, soprattutto se si considera che, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, il concorso indetto con D.D.G. 82/2012 non aveva valore abilitante, ma era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con D.M. 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario [...] ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, [...]"*.

Appare, quindi, di tutta evidenza come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva, infatti, l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si sia vista proiettare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, e per di più, senza ragione alcuna, sia stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in proprio favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da Gae.

L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza.

Dunque, il citato art. 6 del C.C.N.I. deve ritenersi illegittimo *in parte qua* per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa.

Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non potessero essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima Legge, il quale prevede che: *"sono inefficaci le*



norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

Dunque, la disposizione pattizia in questione appare assolutamente distorsiva della L. 107/2015, avendo comportato un’evidente disparità di trattamento fra docenti assunti con la medesima decorrenza giuridica (2015/16) e manifestandosi, così, oltre che in contrasto con norme di legge, anche irragionevole ed illogica, non potendosi in alcun modo comprendere le ragioni della manifesta disparità di trattamento qui denunciata.

Per completezza, l’illogica preferenza accordata agli idonei del concorso e la correlata disparità di trattamento possono essere fondate anche su altri argomenti.

Anzitutto, occorre ricordare che lo scopo della legge sulla Buona scuola è, *in primis*, quello di assorbire i precari, e di ciò si tiene palesemente conto anche per la mobilità straordinaria.

Sotto tale aspetto, va considerato che “precari” sono i docenti inseriti in Gae, i quali, di volta in volta, in attesa dell’immissione in ruolo, ottengono supplenze, e non i partecipanti ad un concorso che, per ovvie ragioni, non possono essere reclutati a tempo determinato.

Dunque, se così è, non si comprende come in sede di applicazione pattizia della normativa, pur essendo previsto che alla stessa mobilità partecipassero anche gli idonei del concorso del 2012, assunti con la medesima decorrenza, si potesse addirittura giungere a rovesciare la prospettiva in danno dei precari storici.

Si assiste, perciò, a una violazione dell’art. 1, co. 108, L. 107/15 e, al tempo stesso, anche dello spirito e della *ratio* della norma medesima.

A ciò si aggiunga che, anche laddove si volessero mettere su uno stesso piano gli idonei del concorso del 2012 con i docenti inseriti in Gae, appare evidente (così come prevede l’art. 1, co. 108, L. 107/2015) che debbano necessariamente essere i secondi a essere preferiti, atteso che gli ultimi inserimenti relativi a tale categoria di docenti in graduatoria risalgono all’a.s. 2008/2009, mentre gli idonei sono nella graduatoria concorsuale solo dal 2012.

Per le esposte ragioni, il trattamento di favore accordato agli idonei (non vincitori) del concorso del 2012 è assolutamente ingiustificato e determina un’indubbia disparità di trattamento, dalla quale, inevitabilmente, discende l’illegittimità delle norme che l’hanno previsto.



3. DISAPPLICAZIONE DEL C.C.N.I., IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4, 31, 51 E 97 COST.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del C.C.N.I. che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) **(articolo 2, comma 3, art. 6, e comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate)**, vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- 1) dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- 2) dell'art. 2, co., 2 del Testo unico sul Pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;
- 3) della stessa legge 107/2015, art. 1, co. 196, laddove stabilisce: *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del C.C.N.I. non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

- art. 3, da solo e in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione



pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

- art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;

- articolo 51, co. 1, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini [...] possono concorrere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”*;

- articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 Cost., in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare con qualche chance alla procedura di mobilità, stante l'accantonamento di posti in favore di docenti immessi in ruolo in epoca successiva e con minore punteggio, quindi con titoli e requisiti palesemente inferiori;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;

- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

4. SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015, E L'INESISTENZA DI UNA PREFERENZA PER TALE CATEGORIA DI DOCENTI

E' certamente discutibile l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come in ispecie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso.



Infatti, come già precedentemente rilevato, trattasi di procedura concorsuale valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come esplicitamente stabilito dal relativo bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012.

L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione, pertanto, non dava titolo né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.

Orbene, nessuno dei docenti assunti in fase C del Piano straordinario di assunzioni, a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso 2012, è vincitore di concorso.

Ciò significa che la legge 107/2015, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012, non può che essere letta nel senso di procedere all'assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi, ovvero dei vincitori.

A ragionare diversamente, sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Passando all'esame della disciplina normativa, come noto, la L. n. 107/2015 ha fissato un Piano straordinario della mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017, con le disposizioni contenute nel comma 108 dell'art. 1.

In particolare, il citato comma 108, con riguardo al personale *"assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015"* stabilisce che: *"tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia [...] per **tutti** i posti vacanti e disponibili **inclusi** quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)".*

Il personale ex comma 96, lett. b), assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), cui appartiene la ricorrente, è quello reclutato tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (Gae ed ex graduatorie permanenti).

Nell'interpretazione della richiamata disposizione occorre, anzitutto, soffermarsi sul significato dei termini *"tutti"* e *"inclusi"* che, letti in relazione l'uno all'altro, lasciano intendere che il Legislatore volesse riferirsi a un insieme (*"tutti"*) di cui il personale assunto ex comma 96, lett. b) costituisce un sottoinsieme (*"inclusi"*).



Il Legislatore, cioè, non ha voluto riferirsi solo ed esclusivamente al personale di cui al comma 96, lett. b), anche perché, se avesse voluto disporre in tal senso, lo avrebbe fatto in modo esplicito, senza utilizzare né il termine “*tutti*”, né il termine “*inclusi*”.

La prima parte del comma 108 descrive, pertanto, una mobilità di cui, da un lato e sul piano attivo, beneficiano tutti gli assunti nell’anno 2014/2015 e che, dal punto di vista passivo, ha ad oggetto tutti i posti vacanti e disponibili e, perciò, sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. b), sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. a) della Legge. E ciò in quanto anche il personale ex comma 96, lett. a) va considerato come assunto in via provvisoria e, quindi, come movimentabile.

Le riflessioni che precedono sono avallate anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. **Trib. Enna, ord. 22 lug. 2016, n. 3793**; **Trib. Verona, ord. 30 giu. 2016, n. 3859**) che, al riguardo, ha così stabilito: “**La provvisorietà della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge n. 107/2015 – oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale – è peraltro chiaramente sancita dall’art. 1 comma 73 legge n. 107/15 il quale espressamente prevede che “Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. [...] Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.**

Di tal guisa, la giurisprudenza, ritenendo provvisoria l’assunzione del personale docente arruolato ai sensi del comma 98, lettere b) e c), ovvero del personale ex comma 96 lett. a) e lett. b), ha confermato che i posti occupati dai docenti ex comma 96, lett. a), sono provvisori, vacanti e disponibili e rientrano tra quelli oggetto del Piano straordinario di mobilità, escludendo, così, ogni ipotesi di riserva o di inamovibilità.

Alle medesime conclusioni circa il carattere provvisorio dell’assunzione del personale ex c. 96, lett. a), si giunge anche dalla lettura della disposizione contenuta nella seconda parte del comma 108, nella quale viene disciplinata la movimentazione del personale docente assunto nell’anno 2015/2016, ex comma 96, lett. b) e che così stabilisce: “*Successivamente i docenti di cui al comma 96, lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati*



*su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su **tutti** (nessuno escluso) gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".*

Anche qui, dunque, appare evidente come la disposizione faccia riferimento a "tutti" gli Ambiti territoriali, senza alcuna esclusione e come, in alcun modo, da essa si possa inferire – né esplicitamente e tanto meno implicitamente – che da tale movimentazione potessero mai risultare esclusi i posti occupati (peraltro, come si è detto, in maniera provvisoria) dal personale ex comma 96, lett. a) assunto nell'anno scolastico 2015/2016.

In definitiva, con il comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015 il Legislatore si è preoccupato di disciplinare, in via straordinaria, la mobilità del personale docente assunto nell'anno 2014/2015 e quella del personale docente ex art. 96, lett. b), assunto nel 2015/2016, limitandosi, tutt' al più, a chiarire che la movimentazione dei primi dovesse avvenire temporalmente in un momento anteriore rispetto ai secondi.

Nulla la norma dice, invece, circa la movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. a). Nè una simile disposizione è dato rinvenire all'interno dell'intero corpo della Legge medesima.

Pertanto, in merito alla mobilità di tali soggetti, non vi è alcun appiglio normativo che consenta di ritenere che per detta categoria non dovessero applicarsi le regole generali sulla movimentazione del personale docente, contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola sopra richiamate, e che si fondano sul criterio del punteggio, calcolato in base all'anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli posseduti.

In conclusione, assolutamente priva di copertura normativa è la riserva dei posti in favore dei docenti idonei al concorso 2012 – che avrebbero, invece, dovuto essere messi a disposizione della mobilità per i docenti assunti entro il 2014/15 – così come altrettanto priva di copertura normativa è detta riserva, laddove si consideri il diritto dei docenti assunti nel 2015/16 a concorrere sui posti ancora disponibili, su tutti gli ambiti territoriali e senza riserve di sorta.

5. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SELEZIONE PER MERITO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, IMPARZIALITA' E BUONA ANDAMENTO DELLA P.A.



Appare evidente come, nel sistema delineato dalla Legge, dallo stesso C.C.N.I. e anche dall'O.M., la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio (salve le eventuali precedenze): la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, fondato unicamente proprio sul punteggio vantato dai candidati in relazione ai titoli posseduti, ma che, nel caso di specie, a causa dell'illegittimo accantonamento dei posti della fase B3, è stato palesemente falsato.

D'altra parte, lo stesso art. 6 del C.C.N.I. stabilisce in modo inequivoco che: *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**".*

L'illegittima riserva/accantonamento dei posti per i docenti assunti in quanto idonei al concorso 2012 ed inseriti nella relativa graduatoria di merito, ha quindi precluso la possibilità di trasferimento della ricorrente presso uno degli ambiti indicati in domanda, stravolgendo il criterio del merito basato sul punteggio.

Invero, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia, tale meccanismo, che sovverte l'ordine basato sul principio del merito, non trova alcun fondamento normativo, non evincendosi dalla disciplina alcun criterio alternativo a quello meritocratico, basato quindi sul punteggio, e risolvendosi siffatto modo di agire in una evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e buona andamento della p.a., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (in tal senso cfr. Trib. Trani, ord. 14 set. 2016, Trib. Foggia, ord. 05 ott. 2016, Trib. Brindisi, ord. 11 ott. 2016 e Trib. Taranto, ord. 20 set. 2016).

Vantando un maggior punteggio ai fini della mobilità, la ricorrente aveva quindi diritto al trasferimento in luogo anche dei predetti docenti.

* * * * *

Per le ragioni esposte, la riserva di posti che si è così determinata è evidentemente illegittima e, in quanto tale, è stata censurata in numerosi arresti giurisprudenziali.

Come già sopra evidenziato, su identica fattispecie, il Tribunale di Roma (ord. 12 dic. 2016), ha evidenziato che l'Amministrazione resistente ha agito stravolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la



procedura di mobilità (in quanto avente natura concorsuale), basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, in relazione ai quali sono predeterminati specifici punteggi.

Di recente, anche il Tribunale di Ravenna (ord. 03 feb. 2017, confermata con sent. n. 238/2017; sent. 27 giu. 2017 e sent. 26 set. 2017) è intervenuto su identica fattispecie, rilevando che *"le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). [...] a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)"*.

Lo stesso Tribunale di Roma ha, poi, confermato in sede di merito il predetto orientamento (sent. n. 2056/2017 e sent. n. 3635/2017), cui hanno fatto seguito anche le successive pronunce dei Tribunali di Pavia (ord. 27 apr. 2017 e sent. 28 set. 2017), di Messina (ord. 10 ago. 2017), di Catania (ord. 25 lug. 2017) e ancora di Roma (ord. 24 ago. 2017), di Pisa (ord. 21 set. 2017), di Cuneo (ord. 24 ago. 2017), di Enna (ord. 05 ott. 2017), di Barcellona P.G. (ord. 03 mar. 2017), di Ragusa (ord. 13 lug. 2017) e di Pordenone (sent. 12 ott. 2017).

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa declaratoria di nullità, ovvero previo annullamento o disapplicazione del CCNI sulla mobilità del



personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (**articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3 e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**), ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016, accogliere in ogni sua parte il presente ricorso e, per l'effetto:

- in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, sulla tipologia di posti di scuola primaria, per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Messina, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola primaria, per cui ha titolo, presso uno degli ulteriori Ambiti indicati in domanda, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) L. n. 107/2015, assunto nella fase C del Piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, con ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate;
- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto la ricorrente per l'a.s. 2016/2017;
- condannare, infine, le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Messina o, in subordine, alla stregua dei criteri nell'ordine sopra elencati, disponendo il rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio ai motivi di ricorso.

Con ogni consequenziale statuizione per spese, diritti ed onorari del giudizio.

Ai fini della dichiarazione di valore si attesta che la presente lite ha valore indeterminato ed il contributo unificato è versato in misura di Legge (euro 259/00).

Si produce copia dei seguenti documenti:

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2. Domanda di mobilità 2016;
3. Lettera di notifica assegnazione ambito nazionale;
4. Pec notifica trasferimento Spoleto;
5. Bollettino trasferimenti primaria Messina 2016;



6. Domanda di assegnazione provvisoria 2018/2019;
 7. C.C.N.I. mobilità 2016/17;
 8. O.M. 241/2016;
 9. Provvedimento attuale assegnazione Micari Caterina a Messina;
 10. Giurisprudenza su casi identici.
- Catania-Messina, data del deposito in Cancelleria.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

